

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1959

« Ordinamento del Corpo della guardia di finanza »

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale ordinamento della Guardia di finanza si presenta come il risultato di una serie di provvedimenti adottati, nel periodo dal 1923 al 1952, sulla scorta di esigenze frammentarie e per l'assillo di urgenti necessità.

D'altra parte, sotto la forza degli eventi che hanno investito in modo tanto imponente la vita intera della Nazione, son venute ad esistenza nuove situazioni di fatto in riferimento alle quali la struttura organizzativa del Corpo risulta ancor meno adeguata, per la funzionalità degli organi e per la consistenza degli effettivi, alle odierne esigenze di tutela dell'attività tributaria dello Stato.

Ordinamento ed organici risultano quindi ampiamente superati e richiedono non più

semplici adattamenti, che non risolverebbero le questioni di fondo, ma soluzioni radicali che consentano il riassetto organico e funzionale della Guardia di finanza.

1. — ORGANICI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Il Corpo dispone attualmente di un organico di 35.296 unità, stabilito dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260.

Tale forza è del tutto insufficiente per assolvere in modo soddisfacente gli impegni di servizio.

Le attività tradizionali, come la vigilanza e il riscontro presso le dogane e le fabbriche dei generi soggetti ad imposta di produzione, i controlli e i rilevamenti per la

applicazione delle imposte dirette e indirette si sono enormemente dilatate in conseguenza dell'incremento industriale, commerciale e dei traffici e dell'aumento delle categorie di applicazione dei tributi.

Nuove attività sono sorte, come le operazioni di polizia giudiziaria, da eseguire alla dipendenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, la vigilanza sulla disciplina del commercio, i controlli sulla circolazione e sul deposito degli oli minerali, la estensione dei servizi di tutela finanziaria al Territorio di Trieste.

Il contrabbando è ora attuato da vaste associazioni fornite di mezzi poderosi e operanti con tattica astuta e manovriera, sicché il Corpo, ai fini di un'efficace contrapposizione, ha dovuto apprestare un'organizzazione di trasmissioni, di mezzi motorizzati e nautici di gran lunga superiore al passato e ricorrere, creandoli dal nulla, a nuovi sistemi di difesa, come l'impiego degli aerei e dei radar, o di coercizione, come l'impiego dei cani anticounterbanding.

L'evasione fiscale esprime spesso tecniche raffinate e, manifestandosi come lesione di interessi pubblici, non solleva reazioni da parte di privati che possano eccitare l'intervento degli organi di tutela i quali, per contenerla, devono fare affidamento solo sulle proprie risorse di iniziativa; e devono curare, soprattutto, di prevenire l'infrazione o di intervenire almeno nella flagranza, per evitare che si verifichi l'evento dannoso per lo Stato; compito quanto mai arduo che richiede personale specializzato e in numero adeguato.

Di fronte alla dilatazione dei compiti e all'insorgere di nuove esigenze, l'organico della Guardia di finanza è rimasto pressoché immutato dal periodo anteriore al 1940, mentre in altre branche della pubblica vigilanza e tutela si è provveduto alle occorrenti integrazioni; ciò ha portato ad una situazione di insufficienza funzionale nei confronti dell'attività tributaria dello Stato, che esige un rimedio pronto ed efficace.

Esaminate analiticamente le effettive esigenze in relazione ai singoli settori operativi e organizzativi, risulta che il Corpo dispone

ora di una forza organica inferiore di 10.000 unità a quella che sarebbe necessaria per attendere adeguatamente al suo mandato; e ciò è tanto più grave in quanto l'insufficienza funzionale, conseguenza diretta dell'insufficienza organica, non si manifesta nel campo tributario con dimostrazioni appariscenti, salvo a far sentire il peso della sua rilevanza su vitali interessi dello Stato.

Infatti lo studio approfondito della questione ha posto in luce che le cause della denunziata carenza di uomini non risiedono in fattori interni per i quali l'Amministrazione sarebbe in grado di intervenire, nè si attengono a lavori d'ufficio o a servizi di caserma, che con avvedute provvidenze vengono contenuti in limiti assai ristretti, ma sono sorte come conseguenza di un effettivo ampliamento dei servizi.

Occorrerebbe, quindi, integrare gli organici del numero di unità che risultano carenti; tuttavia, per osservare il precetto di moderare ogni iniziativa fonte di maggiori spese, la richiesta viene contenuta in 5.430 unità, che rappresentano un minimo appena sufficiente, senza neppure tener conto di alcune esigenze riducenti sostanzialmente la disponibilità effettiva di personale, come le assenze per licenze, riposo settimanale, infermità, eccetera.

Il reclutamento di queste nuove unità richiede tre anni, per ragioni organizzative e per consentire di assumere gradualmente la maggiore spesa occorrente.

La ripartizione, fra i vari gradi, dell'aumento di organici proposto va fatta, ovviamente, in riferimento alle funzioni di spettanza di ciascuna delle categorie in cui è suddiviso il personale, e al nuovo assetto che occorre dare all'ordinamento ed allo svolgimento delle carriere, che pur richiede le necessarie considerazioni.

Prima di indicare come convenga procedere, è necessario, perciò, di esaminare tali argomenti.

2. — ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

L'ordinamento della Guardia di finanza comporta per ciascun comando, fino a quello

di zona, specifiche attribuzioni nell'ambito di circoscrizioni territoriali, sicchè i problemi che a tali organi si pongono rimangono circoscritti ad aspetti particolari e mai investono gl'interessi generali della vigilanza o la complessiva organizzazione del Corpo, materie che sono riservate alla competenza del Comando Generale. Quest'ultimo, però, è costituito in modo da non poter esercitare agevolmente, in determinati settori, i suoi poteri di direzione, non disponendo di organi idonei ad assumere con la necessaria continuità ed ampiezza gli elementi occorrenti per approfondire e risolvere i mutevoli problemi connessi con la tutela degli interessi finanziari dello Stato.

Tale compito non può svolgere il comandante generale; non potrebbe svolgerlo, se non in via sporadica, come di fatto avviene, il comandante in seconda, legato a funzioni esclusive e vicarie in cui non è sostituibile; nè potrebbero svolgerlo altri ufficiali di minor grado, non avendone l'autorità nei confronti dei comandanti locali, il prestigio nei confronti delle alte gerarchie con cui devono venire in contatto, l'esperienza e la larghezza di vedute proprie soltanto di chi è adusato a trattare questioni di vasta portata.

Di qui la necessità di affiancare al comandante generale collaboratori che, per l'elevatezza del grado, cui sono commesse quelle doti di capacità e di autorevolezza, possano curare e sottoporre gli approfonditi studi sulle varie questioni concernenti la difesa tributaria, in modo che egli abbia, per le sue decisioni, un'esauriente e sempre valida base di giudizio.

A tali necessità soddisfa appunto l'aumento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza da uno a tre unità.

Codesti ufficiali avrebbero il compito specifico di coadiuvare il comandante generale nelle particolari incombenze indicate e in tutte le altre pertinenti alla direzione e al controllo dei servizi e verrebbero inoltre investiti: il più anziano della carica di comandante in seconda; gli altri due di funzioni ispettive e di controllo.

Questo assetto consente anche di eliminare alcune singolari incongruenze dell'ordina-

mento del Corpo, che ora non offre la possibilità di costituire nè la Commissione incaricata di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei generali di brigata, nè il Consiglio di disciplina cui compete di giudicare i colonnelli, mancando nell'organico un numero minimo di autorità di maggior grado cui possano essere devolute quelle funzioni.

Insufficiente si rileva, d'altra parte, l'attuale numero di cinque comandi di zona, da ciascuno dei quali dipende un numero variabile da due a quattro legioni territoriali, ordinamento che si è dimostrato inadatto ad assicurare condizioni di piena funzionalità agli organi anzidetti.

Atteso infatti che lo schieramento dei reparti corrisponde ad esigenze imposte da fattori geografici ed economici da cui non è possibile prescindere, ne risulta che la dislocazione della forza varia d'intensità a seconda delle esigenze della vigilanza nei vari settori.

Si verifica, pertanto, che mentre i comandi di zona dislocati nell'Italia meridionale possono essere articolati su non più di tre legioni, i comandi dislocati nell'Italia centrale e settentrionale devono essere ripartiti ciascuno in quattro legioni, sicchè l'ampiezza delle loro circoscrizioni è quasi doppia di quelle assegnate alle altre zone e gli organici sono eccessivamente pesanti, raggiungendo persino l'ingente cifra di 11.000 unità, come si verifica nella zona di Milano.

Inoltre, nel distribuire le legioni fra i comandi di zona, si è dovuto raggrupparle a seconda dell'affinità regionale delle relative circoscrizioni, frazionando settori operativi legati da comuni esigenze e rompendo l'unicità d'indirizzo nello svolgimento della vigilanza.

In conseguenza, da un lato, i comandanti di zona sono gravati e intralciati nella loro azione direttiva e di coordinamento della frammentaria molteplicità dei problemi che sorgono nel loro territorio; dall'altro, a necessità omogenee su territori contigui, provvengono comandanti diversi.

A tali inconvenienti non si può ovviare con una diversa ripartizione territoriale dei reparti resa impossibile dal numero attuale di

cinque comandanti di zona; solo portando questi a sette sarebbe consentito ripartire equamente il peso della forza e riunire alla dipendenza di uno stesso comando le legioni che presentano affinità di compiti e che operano in settori terrestri e marittimi interdipendenti o nei quali l'evasione fiscale si manifesta con caratteristiche analoghe.

Nella serie di provvedimenti adottati per riorganizzare i comandi e ripartire fra di essi la direzione ed esecuzione dei servizi d'istituto, si è riconosciuta la necessità di dare una particolare e più efficiente struttura ai nuclei di polizia tributaria operanti nelle circoscrizioni più importanti dal punto di vista economico e della pericolosità tributaria, come si verifica per quelli che hanno sede nella Capitale e nelle città di Milano, Genova e Napoli.

Portando l'organizzazione di tali reparti al livello richiesto, ne consegue la necessità di affidare il complesso dei maggiori oneri gravanti sul comandante ad un ufficiale di grado adeguato, quale è quello di colonnello, in modo da garantire il buon esercizio della funzione.

3. — RIPARTIZIONE DELL'ORGANICO FRA I VARI GRADI.

Le 5.430 unità da portare in aumento agli attuali organici vanno ripartite fra le categorie dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali, in relazione alla natura dei servizi da assicurare, alle necessità di inquadramento del personale, di ordinamento e funzionamento dei comandi, di armonico sviluppo delle carriere.

Il fabbisogno di militari di truppa è di 3.717 unità in aumento a quelle attuali.

Viene unificato l'organico dei finanzieri e degli allievi finanzieri, ora distinto, perchè non è possibile stabilire aprioristicamente il numero degli allievi, il quale è in diretta dipendenza delle vacanze che si vanno formando a mano a mano.

Per la categoria dei sottufficiali il maggior fabbisogno è determinato in 1.554 unità.

Viene unificato l'organico dei vice brigadieri e dei brigadieri, ora distinto, allo scopo di coordinare le disposizioni dell'ordinamento con quelle concernenti il reclutamento, anch'esse sottoposte a revisione.

Contestualmente, però, l'organico unico dei marescialli capi e dei marescialli ordinari viene distinto in due organici separati e si stabilisce che i marescialli ordinari vengono promossi, dopo almeno due anni di permanenza nel grado, nei limiti delle vacanze.

La rimanente aliquota del contingente di aumento agli organici, e cioè 159 unità, è devoluta alla categoria degli ufficiali.

L'incremento più consistente (100 unità) è destinato agli ufficiali inferiori (subalterni e capitani) cui compete di dirigere in ogni caso la esecuzione materiale del servizio.

All'attuazione della riforma degli ordinamenti e degli organici della Guardia di finanza nei sensi suesposti è inteso l'unito disegno di legge, il quale si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce in termini più espliciti di quanto ora sancisca l'articolo 1 della legge 4 agosto 1942, n. 915, la dipendenza del Corpo dal Ministro delle finanze e ne riassume i compiti;

L'articolo 2 indica la gerarchia nei gradi di ufficiali, sottufficiali e truppa;

L'articolo 3 stabilisce com'è ordinata la Guardia di finanza;

L'articolo 4 dichiara che il comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito, riproducendo le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e nell'articolo 5 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281; stabilisce inoltre le competenze del comandante generale e del comandante in seconda, precisando che quest'ultima carica compete al generale di divisione più anziano;

L'articolo 5 tratta dell'organizzazione del comando generale, ricalcando le norme già ora in vigore;

L'articolo 6 stabilisce l'organizzazione dei comandi di più alto livello, demandando al Presidente della Repubblica la competenza per determinare il numero delle zone e delle legioni;

L'articolo 7 prevede che possono essere destinati in servizio presso la guardia di finanza ufficiali e sottufficiali di altre Forze armate, aggiungendo, alle categorie già comprese nell'articolo 16 del regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 5 settembre 1928, n. 2103, ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, in relazione all'avvenuta istituzione, nel Corpo, del servizio aereo;

L'articolo 8 regola l'esercizio dell'insegnamento in reparti e corsi di addestramento affidandone l'incarico ad ufficiali e, per le materie non militari, anche a personale civile. È previsto che il compenso agli insegnanti sia stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, analogamente a quanto dispone, per le esigenze del Ministero della difesa, la legge 20 giugno 1956, n. 612;

L'articolo 9 riserva al Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, la competenza ad emanare alcune disposizioni che hanno attinenza all'organizzazione interna;

L'articolo 10 richiama l'applicazione al Corpo della legge penale militare, del regio-

lamento di disciplina militare nonchè delle disposizioni valesvoli per l'Esercito in materia di licenze, di documenti caratteristici e matricolari e di accertamenti medico-legali;

L'articolo 11 richiama apposita tabella allegata in cui sono stabiliti i nuovi organici del Corpo, da raggiungere gradualmente in tre esercizi finanziari, e rinvia alla legge di approvazione del bilancio la determinazione del numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere annualmente in servizio di prima nomina;

gli articoli 12, 13 e 14 contengono le disposizioni finali:

L'articolo 12 disciplina l'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere, nel modo già indicato. Queste norme sono necessarie in relazione alla scissione dell'organico dei marescialli capi e dei marescialli e all'unificazione dell'organico dei brigadieri e dei vicebrigadieri;

L'articolo 13 indica i mezzi per far fronte alla maggiore spesa derivante dal provvedimento;

L'articolo 14 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ferme restando le diverse decorrenze previste dalla tabella allegata per l'attuazione dei ruoli organici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) truppa.

Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

- Generale di divisione;
- Generale di brigata.

Ufficiali superiori:

- Colonello;
- Tenente colonnello;
- Maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;

Ufficiali subalterni.

Tenente;
Sottotenente.

Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Aiutante di battaglia;
Maresciallo maggiore;
Maresciallo capo;
Maresciallo ordinario;
Brigadiere;
Vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

Il militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

Appuntato;
Finziere;
Allievo finziere.

Art. 3.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

*Comando generale;**Comandi e reparti territoriali:*

zone;
legioni;
nucleo centrale di polizia tributaria;
nuclei regionali di polizia tributaria.

Scuole:

comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vari:

centri studio;
centri tecnici;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini.

Art. 4.

Il Comandante generale della guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti diretti con le Amministrazioni centrali per coordinare l'attività della guardia di finanza con quella di altri organi dello Stato.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della guardia di finanza.

Art. 5.

Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato

maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

Art. 6.

Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e nuclei regionali di polizia tributaria e da un Centro di addestramento; ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni elicotteri e di unità minori. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni e di unità minori.

La legione allievi è costituita dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori; da essa dipendono la scuola alpina e la scuola nautica, nonché la banda musicale del Corpo.

Il numero delle zone e delle legioni è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

Art. 7.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Al personale militare anzidetto spetta la indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

Art. 8.

All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della guardia di finanza o, di altre Forze armate.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto col Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

Art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

Art. 10.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri —, con le varianti eventualmente necessarie,

Art. 11.

I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Disposizioni finali.

Art. 12.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

L'avanzamento al grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.

Art. 13.

L'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

ALLEGATO

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	Numero dei posti in organico		
	dalla data di entrata in vigore della legge	dal 1° luglio 1960	dal 1° luglio 1961
<i>Ufficiali</i>			
Generale di divisione	3	3	3
Generale di brigata	8	8	8
Colonnello	25	25	25
Tenente Colonnello	76	83	90
Maggiore	100	110	120
Capitano	320	340	360
Tenente e sottotenente	490	505	520
<i>Sottufficiali</i>			
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore . .	1.350	1.350	1.350
Maresciallo capo	1.400	1.400	1.400
Maresciallo ordinario	700	1.200	1.700
Brigadiere e vicebrigadiere	5.200	5.350	5.500
<i>Truppa</i>			
Appuntato	3.800	3.800	3.800
Finanziere e allievo finanziere	23.150	24.500	25.850